Covid-19: Santelli, Firma Ordinanza, Stefanaconi "Zona Rossa" (Scarica Pdf)

Data: Invalid Date | Autore: Nicola Cundò



Coronavirus: Santelli, Stefanaconi "Zona Rossa" fino al 27/9. Ordinanza emessa dopo i 10 casi di contagi tra i residenti **VIBO VALENTIA, 24 SET**- Da oggi alle 24 di domenica 27 settembre il comune di Stefanaconi, in provincia di Vibo Valentia, è "zona rossa".Lo ha disposto il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli "in considerazione della situazione che interessa il comune dove si sono registrati in pochi giorni 10 casi di contagio da coronavirus Sars-Cov2.

Il provvedimento è stato adottato in seguito alla comunicazione del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha comunicato che l'individuzione dei casi, tutti relativi a persone residenti, e 72 altri cittadini in quarantena. "Il focolaio - è scritto nella comunicazione dell'Asp - rappresenta un potenziale pericolo per l'ulteriore diffusione del virus ed il Dipartimento di Prevenzione ha in atto ulteriori accertamenti.

L'incidenza dei casi confermati, inoltre, si attesta su livelli significativi atteso che la popolazione residente è di 2400 abitanti e la situazione epidemiologica, legata al focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili". L'atto prevede una serie di restrizioni tra le quali il divieto di allontanamento, di accesso e spostamenti consentiti solo se necessari.

Sospese tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute 'essenziali', secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown. **clicca qui per visualizzare l'ordinanza**

DI SEGUITO TRESTO Disposizioni riguardanti limitazione agli spostamenti ed allo screening nel Comune di Stefanaconi (VV). Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 67 del 23 settembre 2020

OGGETTO:Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni riguardanti limitazione agli spostamenti ed allo screening nel Comune di Stefanaconi (VV).**

Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020), previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Dott. Antonio Belcastro

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTIgli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTOlo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTAla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";*

VISTAla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTAla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti Legge:

del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n.13,

del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,

del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35,

del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, ðü del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,

del 16 luglio 2020, n.76;

VISTIi DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del

10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020;

VISTEle Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020, che in allegato 2 aveva individuato specifiche misure da adottarsi nelle cosiddette zone rosse ad alto rischio di diffusione del contagio;

VISTAl'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTOil Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTO CHEil Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 ha modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;

CONSIDERATOche

-il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35

(in G.U. 23/05/2020, n. 132) ha tra l'altro espressamente previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate, una o più misure limitative, quali ad esempio, gli spostamenti delle persone fisiche, la circolazione, la sospensione delle attività produttive;

-il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, art. 1 comma 16, ha stabilito che, per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti;

DATO ATTOche in data 23 settembre 2020, con nota prot. n 38509, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ha comunicato che:

- nel Comune di Stefanaconi (VV) sono stati individuati 10 soggetti positivi a SARS-CoV-2/COVID19 tutti ivi residenti e 72 altri cittadini sono in quarantena;

-il focolaio rappresenta un potenziale pericolo per l'ulteriore diffusione del virus ed il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP ha in atto ulteriori accertamenti;

-l'incidenza dei casi confermati si attesta su livelli significativi, atteso che la popolazione residente è di 2400 abitanti;

-*la situazione epidemiologica, legata al focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili*;

CONSIDERATOche, tuttavia, dal monitoraggio eseguito a livello regionale, si rileva che i casi confermati sono tutti in regime di isolamento domiciliare e i contatti stretti tutti posti in quarantena;

RITENUTO NECESSARIO

-in forza del principio di precauzione ed esclusivamente sulla base della comunicazione formulata dal Dipartimento di Prevenzione che, onde evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori del Comune interessato, si debbano adottare provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone fisiche;

-disporre, nel Comune di Stefanaconi (VV), il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità0 di vicinanza fisica e limitan do al massimo ogni spostamento, nonché il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività0 riguardanti l'emergenza, e per le forze dell'Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività;

-consentire unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l'Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come "zona rossa", nei quali l'andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione;

-disporre altresì la sospensione di tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute essenziali, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown;

-potenziare l'attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi procedendo, a cura del Dipartimento di Prevenzione, allo screening di almeno il 20% della popolazione residente, partendo dai contatti più prossimi ai contatti stretti già individuati, nonché ad effettuare test diagnostici a favore di soggetti che segnalino eventuale sintomatologia o che ritengano di aver avuto contatti anche fugaci con soggetti positivi, agli operatori commerciali della zona e, al contempo, valutare la reale incidenza della patologia nell'ambito dell'area di attuale diffusione del contagio, ferma restando l'opportunità di adottare ulteriori prescrizioni;

-che il Dipartimento di Prevenzione provveda, altresì, a fornire assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro.

-ribadire la necessità, per tutte le persone presenti sul territorio interessato, di mantenere comportamenti rispettosi dell'igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell'uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio;

RICHIAMATIla circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE "Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni", il Rapporto ISS COVID19 n. 53/2020

“Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-

19 - Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione;

DATO ATTO che

-SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure che seguano la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità sanitarie;

-in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate;

VISTOil decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U.SerieGeneralen.125del16-052020;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTAla legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTOil decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

VISTOl’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTOil Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTOil DPCM 7 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.222 del 07 settembre 2020;

SENTITOil Sindaco di Stefanaconi (VV);

DATO ATTOche – sulla scorta della citata comunicazione dell’ASP di Vibo Valentia - sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per il territorio di cui trattasi;

RITENUTOche le situazioni di fatto e di diritto ivi riportate integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente negli specifici territori della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

ORDINA

per quanto riportato in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio del Comune di **Stefanaconi (VV),** con **decorrenza dalle ore 00,01 del 24 settembre 2020 e sino alle ore 24,00 del 27**

settembre 2020,sono adottate le seguenti misure:

E’ disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità0 F’ f–6–æ ç¦ f—6–6 R Æ–Ö—F æFò Â Ö 76–Öò övæ’ 7 ÷7F ÖVçFð.

E’ disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività0 riguardanti l’emergenza , per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.

Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione.

Sono sospese tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown.

Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione.

E’ disposto il potenziamento dell’attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi procedendo, a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Vibo Valentia, allo screening di almeno il 20% della popolazione residente, partendo dai contatti più prossimi ai contatti stretti già individuati, nonché ad effettuare test diagnostici a favore di soggetti che segnalino eventuale sintomatologia o che ritengano di aver avuto contatti anche fugaci con soggetti positivi, agli operatori commerciali della zona e, al contempo, valutare la reale incidenza della patologia nell’ambito dell’area di attuale diffusione del contagio, ferma restando l’opportunità di adottare ulteriori prescrizioni. Il Dipartimento di Prevenzione provvede, altresì a fornire assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro.

E’ ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Si richiamano la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS

COVID-19 n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di

COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020

“Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione.

In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti dello screening, le misure indicate potranno essere rimodulate.

Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARSCoV-2/COVID-19, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.

Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii..

Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, con preventiva comunicazione, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute ed inviata altresì al Prefetto di Vibo Valentia, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, al Sindaco di Stefanaconi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale AmministrativoRegionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

On. Avv. Jole Santelli

(F.to digitalmente)

Allegato 1

Misure relative alla “zona rossa” presso il Comune di **Stefanaconi(VV)**

1.Sono consentiti, esclusivamente, spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate

esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare, comunque, le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione.

Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione;

Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità0 FVÆÆ &÷ ia abitazione;

Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;

L'eventuale presenza di accompagnatori può0 essere consentita esclusivamente per motivi di salute , ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;

E0 vietata la pratica di ogni attività0 motoria e sportiva all'aperto , anche in forma individuale . Nel caso l'attività0 motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute , dovrà0 essere effettuata in prossimità0 della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone. E' consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell'abitazione ed evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l'impossibilità di lasciare il minore in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili.

Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo spostamento anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per condizioni di salute) in prossimità delle abitazioni.

Nelle rivendite di tabacchi e0 vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco . E' consentito l'utilizzo dei distributori automatici.

Per le attività commerciali ritenute essenziali si deve fare riferimento a quanto a suo tempo riportato nel DPCM 10 aprile 2020.

Articolo scaricato da www.infooggi.it
https://www.infooggi.it/articolo/coronavirus-santelli-firma-ordinanza-stefanaconi-zona-rossa-fino-al-279/123198